



**Emica APS**  
Educare con pluralità

## **STATUTO**

Associazione di Promozione Sociale “Emica APS”

### **Articolo 1**

#### **Costituzione - Denominazione – Sede - Durata**

È costituito fra i/le presenti, in qualità di soci/e fondatori e fondatrici, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o “D.Lgs 117/2017”) e successive modifiche, l’Ente del Terzo settore, in forma di associazione avente la seguente denominazione: **“Emica APS”**, da ora in avanti denominata “associazione” o “APS”.

L’APS ha sede legale nel Comune di Brescia (BS) all’indirizzo risultante dalla Amministrazione competente. Il trasferimento della sede legale potrà avvenire con delibera dell’Organo di amministrazione, che potrà istituire uffici e sedi operative altrove senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto.

L’associazione ha durata illimitata nel tempo, è laica e rifiuta ogni forma di discriminazione.

### **Articolo 2**

#### **Finalità e attività**

L’associazione è una libera aggregazione di persone, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale a favore della collettività, delle/gli associate/i e di terzi. Tra gli scopi principali vi sono la promozione di una cultura delle pluralità, la decostruzione di stereotipi e il contrasto alle discriminazioni. A tal fine l’associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con il presente Statuto e la normativa vigente.

L'associazione realizza i propri scopi con attività nei seguenti settori (art. 5 D. Lgs. 117/2017):

- **a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- **c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- **d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **g)** formazione universitaria e post-universitaria;
- **h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **j)** radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- **l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- **m)** servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- **p)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- **r)** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- **w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- **z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei/le propri/e associati/e o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **Articolo 3**

#### **Soci/e**

Possono diventare soci/e dell'associazione tutti/e coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi, le linee etiche e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, partecipando alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socia/o è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Organo di amministrazione.

Lo status di associata/o ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Coerente con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, l'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né accetta discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione.

La domanda di ammissione a socia/o deve essere presentata al Consiglio che deciderà l'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del/la socio/a è annotata nel libro soci/e. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata/o specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socia/o entro 60 giorni ha la facoltà di chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

### **Articolo 4**

#### **Diritti e doveri dei soci/e**

I/Le soci/e hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti/e alle

cariche sociali, di concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma delle attività e di parteciparvi.

Ciascun/a socio/a ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

I/le soci/e hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare lo statuto, le linee etiche e altri eventuali regolamenti.

## **Articolo 5**

### **Perdita della qualità di socia/o**

La qualità di socia/o si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata.  
Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socia/o per esclusione coloro che si agiscono comportamenti che costituiscono ripetuta violazione del presente statuto, delle linee etiche, di altri regolamenti interni, delle deliberazioni degli organi associativi, oppure che arrecano danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione

La perdita della qualità di socia/o è deliberata dall'Organo di amministrazione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Esse/i hanno, inoltre, il diritto di recedere in qualunque momento dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I/le soci/e che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **Articolo 6**

### **Volontari/e**

I/Le volontari/e sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Aderiscono all'associazione prestando,

per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea e gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei/le volontari/e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai/le beneficiari/e. La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

Non si considera volontario/a l'associato/a che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I/le soci/e che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

## **Articolo 7**

### **Sostenitrici e sostenitori**

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitrici e sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. Le sostenitrici e I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

## **Articolo 8**

### **Lavoratrici e lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratrici e lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei/le propri/e associati/e, purché non volontari/e, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero delle lavoratrici e dei lavoratori impiegate/i nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero delle/degli associate/i.

## **Articolo 9**

### **Organi sociali e cariche elettive**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei/delle soci/e;

- b) l'Organo di amministrazione o Consiglio;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

## **Articolo 10**

### **Assemblea sociale**

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i/le soci/e e ciascun/a associato/a ha diritto a un voto se iscritto/a nel libro degli/delle associati/e. L'Assemblea è presieduta di norma dal/la Presidente/ssa che la convoca.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo ritenga necessario l'Organo di amministrazione. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante comunicazione scritta consegnata a mano, per posta, via e-mail o con altri mezzi tecnologici. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. I/Le soci/e possono fare delle proposte che dovranno pervenire per tempo all'Organo di amministrazione.

All'Assemblea sono convocati tutti/e i/le soci/e, anche se sospesi/e o esclusi/e in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca delle/i consigliere/i, determinandone previamente il numero delle/i componenti;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dall'Organo di amministrazione per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità delle/i componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio sulla perdita della qualità di socia/o;
- delibera sul ricorso dell'associata/o contro il provvedimento di esclusione deliberato dall'Organo di amministrazione;

- delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà delle/degli associate/i, in proprio o per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle/gli intervenute/i. Ciascun/a aderente può rappresentare un numero massimo di tre persone.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le/i componenti del Consiglio non hanno voto.

Per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti delle/degli associate/i.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal/la Segretario/a dell'Assemblea e sottoscritto dal/la Presidente/ssa e dal/la Segretario/a stesso/a.

## **Articolo 11**

### **Organo di amministrazione**

L'Organo di amministrazione o Consiglio opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia riservato per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- elegge tra i/le propri/e componenti il/la presidente/ssa;
- elegge tra i/le propri/e componenti il/la vice presidente/ssa;
- laddove previsto, elegge il/la tesoriere/a e il/la segretario/a;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predisporre e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'associazione;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale e li presenta all'Assemblea per la discussione e l'approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, assume e licenzia eventuali prestatrici e prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal/la Presidente/ssa;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi/e soci/e e delibera in ordine alla perdita dello status di socia/o.

Il Consiglio è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e le/i sue/suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti le/i componenti devono essere scelte/i tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i/le propri/e associati/e, dagli enti associati.

Le/i consigliere/i entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuna/o di esse/i il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di esse/i è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito alle amministratrici e agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio è convocato dal/la Presidente/ssa ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle/i consigliere/i.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza delle/i consigliere/i. Le deliberazioni sono prese a maggioranza delle/i presenti. In caso venga a mancare in modo irreversibile una/o o più consigliere/i, il Consiglio provvede alla surroga attingendo alla graduatoria delle/i non elette/i. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, le/i nuovi Consigliere/i scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consigliere/i in numero superiore alla metà, il/la Presidente/ssa deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.



## **Articolo 12**

### **Presidente/ssa**

Il/La Presidente/ssa rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - ed ha l'uso della firma sociale. È eletto/a a maggioranza dai/le componenti del Consiglio, dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei/le presenti.

Il/La presidente/ssa convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri/e consiglieri/e o soci/e con procura generale o speciale. Il/La vice presidente/ssa sostituisce il/la presidente/ssa in ogni sua attribuzione ogniqualvolta sia impossibilitato/a nell'esercizio delle sue funzioni.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio. Qualora il Consiglio, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il/la Presidente/ssa.

## **Articolo 13**

### **Tesoriere/a**

Al/la Tesoriere/a, laddove eletto/a, spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al/la Tesoriere/a può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal/la Presidente/ssa del Consiglio che definisce il limite massimo degli importi.

## **Articolo 14**

### **Segretario/a**

Al/la Segretario/a, laddove eletto/a, spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

## **Articolo 15**

### **Organo di controllo**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Esso vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Le/I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

## **Articolo 16**

### **Revisore legale dei conti**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

## **Articolo 17**

### **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote associative delle/gli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali, azioni, obbligazioni e altri titoli;
- f) proventi da attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali beni immobili e mobili, ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un/a socio/a, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici e fondatori, associate/i, lavoratrici, lavoratori, collaboratrici e collaboratori, amministratrici e amministratori ed altre/i componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Articolo 18**

### **Libri sociali**

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e di eventuali altri organi sociali.
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi.

Le/Gli associate/i hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

## **Articolo 19**

### **Pubblicità e trasparenza**

Il Consiglio assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei/le soci/e per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professioniste/i di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al/la Presidente/ssa dell'associazione.

## **Articolo 20**

### **Bilancio sociale e informativa sociale**

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti alle/i componenti degli organi di controllo e alle/i dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti previsti per la fattispecie, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

## **Articolo 21**

### **Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dal presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i/le soci/e ma sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa

destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

## **Articolo 22**

### **Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dalle linee etiche, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e alle loro eventuali variazioni.

Letto, firmato e sottoscritto da ciascun/a comparente:

Sig. Balotelli Roberto

Sig. ra Borgogno Silvia

Sig.ra Fredi Silvia

Sig.ra Gambardella Miria

Sig.ra Ravanello Cinzia

Sig.ra Tomasoni Giulia

Sig.ra Zorzi Elisa

29 ottobre 2020, Brescia